



**ASSOCIAZIONE SCHERMISTICA DILETTANTISTICA
“A.S. COMINI 1885 PADOVA SCHERMA”**

STATUTO

(approvato dall'Assemblea Sociale del 17 giugno 2024)



INDICE

Articolo 1 - Denominazione.....	3
Articolo 2 - Sede - Durata - Colori sociali.....	3
Articolo 3 - Scopo	3
Articolo 4 - Funzionamento	4
Articolo 5 - Associati - Domicilio.....	4
Articolo 6 - Categorie di Associati.....	4
Articolo 7 - Ammissione - Diritti e doveri degli Associati - Quote di iscrizione e annuali	5
Articolo 8 - Decadenza dello status di Associato.....	6
Articolo 9 - Tesserati di altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione.....	7
Articolo 10 - Mezzi finanziari.....	7
Articolo 11 - Patrimonio dell'Associazione.....	7
Articolo 12 - Organi dell'Associazione.....	8
Articolo 13 - Assemblea.....	8
Articolo 14 - Consiglio Direttivo.....	10
Articolo 15 - Compiti e poteri del Consiglio Direttivo	11
Articolo 16 - Il Presidente - Rappresentanza dell'Associazione	13
Articolo 17 - Collegio dei Revisori.....	13
Articolo 18 - Collegio dei Probiviri.....	13
Articolo 19 - Presidente onorario	14
Articolo 20 - Esercizi Sociali	14
Articolo 21 - Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio.....	14
Articolo 22 - Clausola compromissoria.....	15
Articolo 23 - Rinvio	15



Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, un'Associazione sportiva dilettantistica denominata "Accademia Scherma Comini 1885 Padova Scherma - A.S.D." che potrà denominarsi anche nelle forme abbreviate "A.S. Comini 1885 Padova Scherma - A.S.D." o più semplicemente "A.S. Comini - A.S.D.".

La data di fondazione dell'Accademia risale all'anno 1885.

Articolo 2 - Sede - Durata - Colori sociali

L'Associazione ha sede legale e operativa in Padova via Dei Colli, 29.

La durata dell'Associazione è fissata sino al 2085, anno del bicentenario della fondazione, e potrà essere prorogata.

I colori sociali sono Blu Savoia, Bianco, Rosso.

Articolo 3 - Scopo

3.1 L'Associazione ha carattere dilettantistico, apartitico ed aconfessionale e persegue lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione dello sport della scherma come mezzo di sviluppo psico-fisico degli associati.

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

3.2 L'associazione ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica olimpica e paralimpica, dello sport della scherma.

A tal fine potrà anche organizzare e promuovere competizioni, manifestazioni, eventi, tornei, ed ogni altra attività agonistica, non agonistica ed amatoriale in genere ad esse collegate. Al riguardo, l'Associazione potrà, tra l'altro, anche:

- ricevere contributi finanziari e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e no, a scopo di sponsorizzazione e pubblicità senza variazione della Denominazione;
- svolgere altre attività ricreative, motorie, sportive, dilettantistiche, anche diverse dalla scherma, eventualmente avvalendosi di ogni forma di collaborazione con soggetti terzi;
- promuovere, sviluppare e gestire iniziative culturali e formative.

L'Associazione potrà svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che saranno definiti dall'autorità governativa, anche, e non solo, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

3.3 A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione, comodato o a qualsiasi altro titolo e gestire strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive sopra indicate.



Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà anche collaborare con altre associazioni, organizzazioni ed enti presenti sul territorio. Potrà inoltre gestire, previa delibera del Consiglio direttivo, un posto di somministrazione bevande e alimenti.

3.4 L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Scherma della quale si obbliga ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le disposizioni. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi inoltre alle norme e alle direttive della Federazione Italiana Scherma (F.I.S.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), della Fédération Internationale d'Esclime (F.I.E.) e del Comité International Olympique (C.I.O.) e, limitatamente all'eventuale attività sportiva paralimpica, anche del Comitato Paralimpico Italiano (C.I.P.) e dell'International Wheelchair and Amputee Sports Federation (I.W.A.S.).

3.5 L'Associazione può affidarsi anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione riconosciuti dal CONI; in tal caso, oltre ad osservarne i relativi statuti, regolamenti e direttive per le attività diverse dalla scherma, riconosce ai relativi tesserati la possibilità di accedere alle attività, diverse da quelle schermistiche, eventualmente organizzate a favore dei propri associati, secondo quanto più sotto previsto. In caso di affiliazione ad altra Federazione dovrà essere predisposto il regolamento di sezione.

Articolo 4 - Funzionamento

4.1 L'attività istituzionale e il regolare funzionamento delle strutture dell'Associazione sono garantiti di norma dalle prestazioni volontarie di propri aderenti, per le quali possono essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi spese e/o indennità che possono essere attribuiti anche mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e alla complessità dell'impegno richiesto.

4.2 Nel caso la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o affidare l'incarico a terzi, nel pieno rispetto della vigente legislazione sportiva.

Articolo 5 - Associati - Domicilio

5.1 Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, le persone fisiche che intendono partecipare alla vita e all'attività dell'Associazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e all'osservanza delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, nonché più in generale al rispetto dei valori sportivi di correttezza e lealtà.

5.2 Il domicilio degli Associati, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello comunicato per iscritto dall'Associato e riportato nel relativo libro, fatte salve le successive variazioni comunicate nella stessa forma.

Articolo 6 - Categorie di Associati

6.1 Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) fondatori;
- b) onorari;



- c) sostenitori;
- d) ordinari.

6.2 Sono “fondatori” gli Associati che hanno partecipato all’atto costitutivo. Gli stessi possono partecipare alla vita associativa assumendo una delle qualifiche delle altre categorie di associati sopra specificate.

6.3 Sono “onorari” gli Associati che abbiano notevolmente contribuito a diffondere la cultura della scherma o abbiano contribuito allo sviluppo dell’attività dell’Associazione e che, per particolari benemeritenze acquisite nei confronti dell’Associazione o per speciali meriti sportivi siano nominati tali dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

6.4 Sono “sostenitori” gli Associati che per puro spirito di adesione e supporto agli scopi dell’Associazione si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità, con donazioni o altre erogazioni liberali versando, comunque, a favore dell’Associazione la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

6.5 Gli Associati “ordinari” sono coloro ammessi come tali, con l’accettazione della domanda di ammissione.

6.6 Il numero degli Associati è illimitato.

Articolo 7 - Ammissione - Diritti e doveri degli Associati - Quote di iscrizione e annuali

7.1 Coloro che intendano far parte dell’Associazione quali Associati ordinari, devono compilare un’apposita domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, che viene controfirmata per accettazione da parte del Presidente dell’Associazione, salvo l’eventuale rigetto della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, senza obbligo di palesare le proprie motivazioni.

Nel caso di minore di età, la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dall’esercente la responsabilità genitoriale, che risponderà per tutte le obbligazioni nei confronti dell’Associazione.

In caso di accoglimento della domanda l’Associato è tenuto al versamento delle quote indicate al punto seguente, secondo la categoria di appartenenza.

All’Associato viene rilasciato un codice univoco / tessera FIS costituente titolo di legittimazione all’esercizio dei diritti stabiliti dal presente Statuto.

7.2 L’esercizio dei diritti dell’Associato “ordinario” è subordinato:

- a) al versamento della “quota di tesseramento annuale alla FIS”;
- b) al versamento della “quota associativa annuale”, determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Tale quota non è rivalutabile né trasmissibile, salvo i casi di trasferimenti a causa di morte.

L’accesso all’attività schermistica di sala dell’Associazione è inoltre subordinato:

- c) al versamento della relativa “quota di frequenza annuale”, determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

7.3 Gli Associati ordinari, se in regola con il versamento anche della “quota di frequenza” stabilita, hanno diritto di frequentare la palestra per lo svolgimento dell’attività schermistica, con il dovere di attenersi alle norme disciplinari stabilite nel Regolamento Interno.



In particolare, qualora praticanti l'attività agonistica, essi possono partecipare alle competizioni organizzate dalla FIS e/o altre organizzazioni, se ritenuti idonei dai Maestri dell'Associazione.

Gli Associati ordinari hanno inoltre il dovere di partecipare alle competizioni su disposizione del Consiglio Direttivo e della FIS.

7.4 Tutti gli Associati ordinari maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea, con diritto di elettorato attivo e passivo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13.3.

7.5 L'Associato minore di età non ha diritto di voto nell'Assemblea dell'Associazione; tuttavia, l'esercente la responsabilità genitoriale che abbia sottoscritto la domanda di iscrizione può partecipare alle Assemblee senza diritto di voto. L'esercente la responsabilità genitoriale avrà diritto di voto qualora acquisisca personalmente la qualifica di Associato ordinario.

7.6 Gli Associati onorario e fondatore non sono tenuti al pagamento della quota annuale e non hanno diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione. Tuttavia, qualora ottengano il tesseramento FIS, con il versamento della quota prevista, acquisiscono automaticamente tutti i diritti dell'Associato ordinario.

Articolo 8 - Decadenza dello status di Associato

8.1 La temporaneità della qualifica di Associato è espressamente esclusa.

8.2 La qualifica di Associato si perde nei seguenti casi:

- a) morte dell'Associato;
- b) dimissioni dell'Associato onorario o sostenitore;
- c) recesso dell'Associato ordinario, da comunicarsi per iscritto con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni; il recesso comunicato dopo l'Assemblea che approva il bilancio non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno; è escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di recesso;
- d) esclusione dell'Associato a causa di:
 - i. morosità nel pagamento delle quote sociali, protrattasi per più di due mesi ed in ogni caso formalmente contestata dal Consiglio Direttivo;
 - ii. violazione delle norme e degli obblighi di cui al presente Statuto e della normativa richiamata;
 - iii. grave o reiterata violazione dei regolamenti interni dell'Associazione eventualmente approvati dal Consiglio Direttivo;
 - iv. commissione di atti, all'interno o all'esterno dell'Associazione, ritenuti disonorevoli per il buon nome dell'Associazione medesima o costituiscano ostacolo al suo buon andamento;
 - v. radiazione dell'associato disposta dalla FIS, salvo riabilitazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti.

È escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di esclusione.

Contro l'esclusione può essere interposto appello o all'Assemblea o al Collegio dei Probiviri, se esistente.



8.3 l'Associato radiato non può più essere riammesso. In caso di riabilitazione da parte della FIS, l'Associato potrà chiedere all'Associazione di essere riammesso.

Articolo 9 - Tesserati di altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione

9.1 Qualora l'Associazione sia affiliata, oltre che alla F.I.S., anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione riconosciuti dal CONI, è concessa ai relativi tesserati la possibilità di accedere alle attività, diverse da quelle schermistiche, eventualmente organizzate dall'Associazione a favore dei propri associati.

Tale possibilità è subordinata:

- a) alla richiesta di tesseramento alla Federazione o Ente di Promozione al quale l'Associazione sia affiliata e al pagamento della relativa quota annuale;
- b) al pagamento della "quota di frequenza annuale" determinata dal Consiglio Direttivo per la partecipazione alla specifica attività sportiva - diversa dalla scherma -, motoria o ricreativa di interesse.

9.2 Il tesserato di altre Federazioni sportive o Enti promozione di cui sopra che partecipa alle attività organizzate dall'Associazione è tenuto, a pena di esclusione, al rigoroso rispetto del regolamento disciplinare dell'Associazione, in quanto applicabile, e alle indicazioni degli Istruttori.

Articolo 10 - Mezzi finanziari

10.1 I mezzi finanziari sono costituiti:

- a) dalle quote associative, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione e di ogni suo rinnovo annuale;
- b) dalle quote annuali di "frequenza" determinate dal Consiglio Direttivo per le varie attività sportive, motorie, ricreative anche non schermistiche programmate annualmente;
- c) dai contributi liberi erogati dagli Associati;
- d) da ogni altro provento finanziario, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo destinato all'Associazione;
- e) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote associative: i diritti di ciascun associato possono essere esercitati nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 del presente Statuto.

10.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

10.4 Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e/o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 11 - Patrimonio dell'Associazione

11.1 Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:



- a) dagli impianti sportivi di proprietà dell'Associazione;
- b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare sportive;
- c) dal materiale sportivo, attrezzi, indumenti;
- d) da tutti gli altri beni, mobili ed immobili appartenenti all'Associazione stessa;
- e) da automezzi ed altre attrezzature mobili iscritte e non iscritte in pubblici registri;
- f) dalle eventuali donazioni, lasciti e successioni;
- g) dagli eventuali avanzi di bilancio.

11.2 Ai sensi dell'art. 90, comma 18, lett. D) della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 148, comma 8, lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 12 - Organi dell'Associazione

12.1 Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Presidente
- Il Vicepresidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori (facoltativo);
- Il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

12.2 Tutte le cariche sociali hanno la durata di un quadriennio olimpico e scadono con l'approvazione dell'ultimo bilancio del quadriennio; le cariche sociali, con eccezione di quella dell'eventuale Collegio dei Revisori, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

12.3 Il Presidente, nonché tutti i Consiglieri, i Revisori ed i Probiviri sono rieleggibili.

12.4 I soci eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire qualsiasi carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Articolo 13 - Assemblea

13.1 Composizione e poteri

L'Assemblea, costituita dagli Associati maggiorenni tesserati alla FIS ed in regola con le quote, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e le sue deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

In sede ordinaria:

- eleggere con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, qualora istituiti;



- nominare o revocare, di norma su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente onorario;
- approvare i bilanci o rendiconti economico-finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli indirizzi e sull'orientamento generale dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sugli appelli in ordine ai provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione.

In sede straordinaria:

- deliberare le modifiche allo Statuto;
- autorizzare l'acquisizione o la rinuncia alla personalità giuridica dell'Associazione;
- autorizzare lo scioglimento e deliberare in tal caso la destinazione del suo patrimonio, nominando i liquidatori.

13.2 Convocazione

Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'esercizio finanziario ha durata annuale dal 01/09 di ciascun anno al 31/08 dell'anno seguente. Il Consiglio Direttivo può altresì stabilire una durata diversa dell'esercizio sociale.

Il Presidente può altresì convocare l'assemblea dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o deve convocarla quando ne facciano richiesta la maggioranza del Consiglio Direttivo oppure almeno un terzo degli Associati. In tali casi l'adunanza deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea avviene per avviso esposto nella sede sociale dell'Associazione in Padova via Dei Colli, 29 e/o con comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, elettronica, pec, fax, telegramma o sistema di messaggistica istantanea personale o di gruppo almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo per l'adunanza. Delle Assemblee è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

13.3 Diritto di intervento

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli Associati maggiorenni tesserati alla FIS ed in regola con il pagamento delle quote sociali e che risultano iscritti da almeno 120 (centoventi) giorni. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, ogni Associato ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato non può, comunque, rappresentare più di 2 (due) Associati.

13.4 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi, in proprio e/o per delega, diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti ed aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi, in proprio o per delega, diritto di voto, anche per le modifiche statutarie.

L'Assemblea in sede ordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

In sede straordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto, fatta salva l'ipotesi di scioglimento della Società di cui all'art. 21.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano. Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che - qualora il numero dei candidati sia pari o inferiore a quello delle cariche



da eleggere e su proposta del Presidente - l'assemblea delibera, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese all'elezione unitaria di tutti i candidati.

Qualora le votazioni elettive avvengano a scrutinio segreto, ciascun socio può indicare sull'apposita scheda un numero massimo di preferenze pari al numero delle cariche da eleggere.

Nel caso in cui non siano state osservate le formalità di convocazione di cui al precedente art. 13.2, l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli Associati, i componenti del Consiglio Direttivo e, ove previsto, i componenti del Collegio dei Revisori.

13.5. Candidature

L'Associato che intende candidarsi a cariche sociali deve presentare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria candidatura con l'indicazione della carica alla quale è candidato almeno 5 (cinque) giorni prima della Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

14.1 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da un numero pari di membri, variabile da 4 a 8, che viene stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Direttivo uscente.

I componenti del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea in sede ordinaria, scegliendoli tra i Soci ordinari e/o onorari maggiorenni tesserati alla FIS che hanno presentato la propria candidatura.

Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto almeno 2 (due) voti; a parità di voti prevale il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Comini.

I candidati che intrattengono rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione a titolo oneroso con l'Associazione possono risultare eletti, in base alle preferenze ricevute, in numero massimo pari alla metà meno uno (-1) dei membri del Direttivo da eleggere, con esclusione di quelli eventualmente in eccedenza a tale numero e recupero a scorrimento nella graduatoria dei candidati non aventi tale caratteristica.

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, coincidenti di norma con il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

14.2 I Consiglieri eletti provvedono, alla prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'Assemblea, ad eleggere tra gli stessi il Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere.

14.3 Qualora nel corso dell'esercizio, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti Consiglieri chiamano a sostituirlo il primo dei non eletti, con scadenza di mandato coincidente con quella del Consiglio in carica. A parità di voti, viene cooptato il socio non eletto con maggiore anzianità di iscrizione alla Comini.

In mancanza del primo dei non eletti, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i consiglieri mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza originalmente prevista per quelli sostituiti.

In caso di dimissioni, revoca, impedimento permanente, decadenza o morte del Presidente, deve essere convocata l'Assemblea per procedere a nuova elezione. Nelle more il Vicepresidente assume la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla sostituzione. In caso di impossibilità temporanea del Presidente, il Vicepresidente sostituito acquisisce tutti i poteri ed i doveri riservati al Presidente dal presente Statuto.



Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio deve ritenersi decaduto e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata con urgenza dal Consiglio uscente.

14.4. La revoca di un Consigliere o dell'intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per comportamento teso ad impedire o a danneggiare l'attività dell'Associazione.

La revoca è effettuata su deliberazione dell'Assemblea, convocata ai sensi dell'art. 13 e con raccomandata e/o pec all'intero Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori, se nominato; l'Assemblea provvede contestualmente alla elezione del nuovo Consigliere o dei nuovi Consiglieri.

La decadenza dalla carica può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, con effetto immediato, qualora un Consigliere non intervenga alle sedute consiliari, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.

14.5 Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Tuttavia, in ipotesi di richiesta da parte di almeno la metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare il Consiglio entro 7 (sette) giorni di calendario dalla ricezione della richiesta: in caso di inutile decorso di tale termine per inerzia del Presidente il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi dei membri richiedenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo per l'adunanza. Esso deve essere inviato a cura del Presidente, o di persona da egli espressamente delegata, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori (se nominato) al recapito da essi stessi indicato, per iscritto o posta elettronica o eventualmente tramite un sistema di messaggistica istantanea, almeno 8 (otto) giorni di calendario prima della data fissata.

In caso di urgenza, i giorni possono ridursi a 3 (tre).

È peraltro validamente costituito il Consiglio qualora si riunisca in forma totalitaria, con la presenza del Collegio dei Revisori, se nominato.

14.6 Adempite le formalità suddette il Consiglio è da ritenersi validamente costituito in presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, mentre in mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri ed i Revisori, se nominati.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza anche di questo, dal consigliere più anziano d'età associativa.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 - Compiti e poteri del Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio può nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali possono essere conferiti alcuni poteri del Consiglio con eventuale facoltà di delega a terzi, anche non associati, per lo svolgimento di attività anche specifiche od occasionali.



15.2 Il Consiglio Direttivo ha, in particolare, il compito di:

- attuare le decisioni delle Assemblee;
- delineare le linee guida e programmatiche dell'Associazione, in conformità allo Statuto e alle direttive dell'Assemblea dei Soci;
- deliberare sulle quote associative e sulle quote di frequenza annuali, eventualmente differenziate secondo le categorie di Associati o le classi anagrafiche o i profili di utenza degli atleti, stabilendone sia l'importo che le modalità di versamento;
- deliberare sulla domanda di ammissione degli Associati;
- garantire il funzionamento tecnico-amministrativo ed organizzativo dell'Associazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie, da convocare almeno una volta all'anno, e delle eventuali Assemblee straordinarie, secondo quanto previsto dallo Statuto;
- redigere ed emanare eventuali regolamenti interni, coerenti con il presente Statuto;
- adottare i provvedimenti disciplinari. Oltre che con l'esclusione di cui al precedente art. 8, lett. d), il socio può essere sanzionato, al ricorrere di una delle medesime cause ivi indicate, ma connotate da minore gravità, in ordine crescente mediante: a) rimprovero verbale; b) biasimo scritto; c) sospensione dall'attività sportiva per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni e/o agonistica fino ad un massimo di 3 (tre) gare F.I.S.;
- deliberare l'eventuale affiliazione dell'Associazione ad altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione riconosciuti dal CONI;
- deliberare in merito alla scelta dei Maestri di scherma, degli altri istruttori e dei collaboratori tecnici ed amministrativi, nonché ai loro compensi e rapporti di collaborazione / lavoro; tali delibere sono assunte in assenza di tutti gli eventuali consiglieri che intrattengono rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione a titolo oneroso con l'Associazione;
- proporre all'Assemblea, nei limiti dell'art. 14.1, il numero dei Consiglieri da eleggere;
- proporre all'Assemblea la nomina o la revoca del Presidente onorario;
- provvedere al pagamento e alla riscossione dei debiti e dei crediti;
- decidere in merito ai rimborsi spese e/o delle indennità agli atleti, agli istruttori, agli accompagnatori e ad ogni altra persona che si sia adoperata nell'attività dell'Associazione; tali delibere sono assunte con astensione di voto dei consiglieri eventualmente interessati;
- il compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione di mezzi finanziari atti al funzionamento dell'Associazione;
- il compimento di qualsiasi operazione con gli istituti di credito, autorizzando il Presidente o, in caso di sua assenza, il Vicepresidente a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Associazione, tutti i documenti che gli istituti di credito ritengano necessari ed opportuni per il perfezionamento di tali operazioni.

15.3 Il procedimento disciplinare avanti al Consiglio è a forma libera. L'Associato può sempre chiedere essere sentito. Contro la decisione del Consiglio di esclusione o sospensione agonistica può essere interposto appello al Collegio dei Probiviri o, qualora esso non sia stato nominato, all'Assemblea entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del provvedimento disciplinare all'associato.

15.4 Il Consiglio può istituire un Comitato tecnico e una o più Commissioni, privi di poteri gestionali e di spesa, aventi lo scopo rispettivamente di definire e coordinare le regole tecniche su cui basare l'attività sportiva ed agonistica dell'Associazione e di supportarne specifiche attività organizzative e amministrative.



Il Consiglio ne nomina i rispettivi componenti e responsabili, con facoltà di individuarli anche tra gli Associati non Consiglieri.

I Responsabili del Comitato e delle Commissioni, se non componenti del Consiglio Direttivo, possono essere invitati occasionalmente a parteciparvi, per le materie di competenza.

Articolo 16 - Il Presidente - Rappresentanza dell'Associazione

Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. Il Presidente, inoltre, rappresenta l'Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza dell'Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe.

Il Presidente, inoltre:

- a) vigila sull'esecuzione delle delibere;
- b) dirige le Assemblee;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio: in tal caso, le deliberazioni adottate devono essere ratificate dal Consiglio alla prima riunione;
- e) può, di propria iniziativa o su proposta di uno o più Consiglieri, autorizzare altri Soci o terze persone ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Se questa autorizzazione assume carattere permanente, essa deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 17 - Collegio dei Revisori

17.1 Il Collegio dei Revisori, se nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri scelti anche tra non Associati, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità.

17.2 Il Collegio deve vigilare sulla corretta e prudente redazione del bilancio, esprimendo il relativo parere; deve verificare il corretto e prudente impiego delle risorse dell'Ente, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l'osservanza delle norme statutarie.

17.3 Il Collegio relaziona al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea annualmente sulla propria attività e può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

17.4 Per le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, per quanto non descritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate.

Articolo 18 - Collegio dei Probiviri

18.1 Il Collegio dei Probiviri, se nominato dall'Assemblea, è composto da 3 (tre) membri, scelti anche tra non Associati.



18.2 Il Collegio ha competenza su fatti commessi dai soci rilevanti per l'attività sociale, nonché sugli appelli contro le decisioni di cui agli artt. 8 lett. d) e 15.2 di sospensione agonistica. Il procedimento avanti ai probiviri è a forma libera. L'Associato può sempre chiedere di essere sentito. Il Collegio decide a maggioranza dei suoi componenti.

18.3 Il Collegio dura in carica quattro anni, coincidenti di norma con il quadriennio olimpico. In caso di dimissioni, morte, impedimento duraturo di uno o più Probiviri, deve essere convocata, entro 30 (trenta) giorni di calendario, l'Assemblea per le nuove elezioni dei Probiviri venuti a mancare.

Articolo 19 - Presidente onorario

19.1 Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei Soci, di norma su proposta motivata del Consiglio Direttivo, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'Accademia.

19.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio incarichi di rappresentanza in occasione di eventi e contesti ufficiali, nonché eventuali incarichi speciali per determinati contatti e iniziative con altri Enti sportivi e Istituzioni locali.

Egli può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto; ha, inoltre, la facoltà di richiedere agli Organi dell'Associazione informazioni sull'andamento delle attività istituzionali.

19.3 La carica è a tempo indeterminato, salvo il diritto alla rinuncia alla carica da parte dell'interessato o alla revoca da parte dell'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Esercizi Sociali

20.1 L'esercizio dell'Associazione ha inizio il 01/09 di ciascun anno e termina il 31/08 dell'anno seguente.

20.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea deve approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo per l'anno precedente, che dovrà raccogliere il parere preventivo favorevole del Collegio dei Revisori, se nominato.

20.3 Il rendiconto economico finanziario deve essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o integrazione, utilizzando i principi contabili relativi ai rendiconti economici finanziari delle società per azioni.

20.4 Qualora particolari esigenze lo richiedano, può essere utilizzato il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 21 - Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo.

La delibera deve ottenere il parere favorevole dell'Assemblea (con la maggioranza di cui all'art. 21 Codice civile) che provvede alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.



Il patrimonio residuo della Associazione, esaurita la liquidazione, è devoluto a cura del o dei Liquidatore/i ad altre associazioni con finalità analoghe o enti a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto sono devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da un numero dispari di tre o più arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti in controversia, e uno o due, a seconda del numero di arbitri necessari per la costituzione di un collegio arbitrale composto da un numero dispari di arbitri, dagli arbitri designati dalle parti o, in difetto di loro accordo, dal Presidente della Corte Federale d'Appello della FIS.

Gli arbitri designati dalle parti nominano il Presidente del Collegio, scegliendolo tra gli arbitri già nominati da loro stessi o dal Presidente della Corte Federale d'Appello della FIS.

Il Collegio Arbitrale giudica in via rituale, secondo diritto, ed ha sede in Padova.

Tutti i Soci, quindi, si impegnano a non adire le vie legali per eventuali controversie che dovessero sorgere con l'Associazione o al suo interno tra Soci per divergenze attinenti alla vita sociale.

Articolo 23 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Scherma e, più in generale, le norme e direttive della F.I.S., del C.O.N.I., della F.I.E. e del C.I.O., e, limitatamente all'eventuale attività sportiva paralimpica, anche del C.I.P. e dell'I.W.A.S.e le leggi vigenti in materia di Associazioni.